

e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, nonché delle norme relative all'impiego di lavoratori, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

Comma 11.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS e il rilascio del permesso di soggiorno, comportano l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all'impiego di lavoratori.

Comma 14.

Dispone che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e finanze determini con proprio decreto, le modalità di destinazione del contributo forfetario versato di € 500,00 per ciascun lavoratore, sia per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui allo stesso articolo, sia per la copertura previdenziale ed assistenziale del lavoratore per il periodo 1 aprile- 30 giugno 2009.

Comma 18.

Quantifica gli oneri netti derivanti dall'articolo in esame, e provvede alla relativa copertura.

Il comma quantifica gli oneri in 77 milioni di euro per l'anno 2009, 294 milioni di euro per l'anno 2010, 371 milioni di euro per l'anno 2011 e 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Alla copertura degli oneri suddetti si provvede:

- per 60 milioni di euro per l'anno 2009, con le maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto ministeriale indicato al comma 14;
- per 17 milioni di euro per l'anno 2009, 294 milioni di euro per l'anno 2010, 371 milioni di euro per l'anno 2011 e 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni

di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo in esame.

Art. 15. Potenziamento della riscossione.

Comma 1.

Stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai fini delle verifiche sul reddito, sia l'amministrazione finanziaria che tutte le altre amministrazioni pubbliche con informazioni legate al reddito, sono tenute a fornire all'Inps e a tutti gli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria, tutte le informazioni presenti nelle banche dati relative a titolari e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

Comma 3.

A partire da ottobre 2009, viene ridotto a nove mesi il termine per la notifica delle cartelle di riscossione.

Art. 20. Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile.

Commi 1 e 2.

Prevede che dal 1° gennaio 2010, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell'Inps quale componente effettivo. In ogni caso la funzione di accertamento definitivo delle predette condizioni è attribuita all'Inps, così come l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Comma 3.

Con medesima decorrenza 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere presentate all'Istituto, che ne curerà la trasmissione alle ASL.

Comma 4.

Prevede, con accordo-quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, una successiva disciplina delle modalità di affidamento all'Inps delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Comma 5.

Dispone che dopo il comma 6 dell'art. 10 del D.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2005, venga inserito il *comma 6-bis* che prescrive che nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente.

Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'economia e delle finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS.

Comma 6.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, e' nominata dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile.

Dalla attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Art. 22-ter Disposizioni in materia di accesso al pensionamento.**Comma 1.**

Prevede che, conseguentemente alla necessità del Governo di ottemperare alle disposizioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 novembre 2008, i requisiti anagrafici di accesso al pensionamento per le lavoratrici del pubblico impiego, attualmente previsti al raggiungimento del sessantesimo anno di età, vengano incrementati di un anno a decorrere dal 2010. Nel medesimo comma viene altresì disposto un ulteriore aumento di un anno a far data dal 1° gennaio 2012 nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dei 65 anni.

Comma 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente.

In sede di prima attuazione, l'incremento dell'età pensionabile riferito al primo quinquennio antecedente non può comunque superare i tre mesi.

Art. 25 Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile.**Comma 5 bis.**

Per i soggetti colpiti dal sisma Marche ed Umbria 1997 e sisma Campobasso e Foggia - solo comuni del cratere - la legge ha disposto che il ritardato versamento delle prime 4 rate della definizione agevolata del 40% in 120 rate (dal 16 giugno al 16 settembre 2009) non sia soggetto a sanzioni, né interessi.

- Decreto 29 giugno 2009, n. 46863 del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali "semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto

ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002”(G.U. n. 196 del 25 agosto 2009)

Il decreto stabilisce che per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), e comma 2, del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002, la fattispecie e' valutata anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) del medesimo art. 1, comma 1.

- Decreto 16 luglio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "Modalita' di contribuzione nel settore dell'edilizia, per l'anno 2009" (G. U. n. 239 del 14 ottobre 2009)

La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti), e' confermata, per l'anno 2009, nella misura dell'11,50 per cento.

- Decreto 27 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali "Determinazione della percentuale di esonero contributivo in favore delle aziende colpite da calamita' naturali o eventi eccezionali" (GU n. 251 del 28 ottobre 2009).

Il presente decreto stabilisce che a decorrere dal 20 maggio 2008 alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le province autonome, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive

modificazioni, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, nelle seguenti misure percentuali:

- diciassette per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al trenta per cento ed inferiore o pari al settanta per cento della produzione lorda vendibile;
- cinquanta per cento per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile. A decorrere dal 20 maggio 2008 la misura dell'esonero di cui all'art. 1, è aumentata del dieci per cento nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui al citato art. 5, comma 1, si verificano a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

- Decreto 4 agosto 2009 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (*G.U. n. 251 del 28 ottobre 2009*)

Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

Il presente decreto disciplina, nell'esclusivo ambito della procedura di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dall'art. 32, comma 5, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie della proposta di accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge.

I crediti per contributi, premi ed accessori di legge che possono essere ricompresi nella proposta di accordo sono:

- i crediti assistiti da privilegio;
- i crediti aventi natura chirografaria;
- i crediti iscritti a ruolo e quelli non ancora iscritti a ruolo.

Non possono costituire oggetto della proposta di accordo:

- i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni;
- i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato.

Possono proporre l'accordo sui crediti per contributi, premi, e relativi accessori di legge gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169.

Gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono accedere alla proposta di accordo nel rispetto dei seguenti parametri valutativi:

- a) idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie;
- b) riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso;
- c) correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;
- d) versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell'accesso alla dilazione dei crediti;
- e) essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell'importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell'area in cui opera.

- Decreto 26 agosto 2009 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (*G.U. n. 249 del 26 ottobre 2009*)
Composizione e modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale

Il presente decreto disciplina composizione e modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Esso è composto da dieci esperti con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico,

economico, statistico ed attuariale, nonché dal Direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nominati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Presidente del nucleo formula l'indirizzo delle attività che possono essere ripartite, ove necessario, tra i diversi componenti, che predisporranno, in modo singolo o in gruppo, le elaborazioni da sottoporre alle valutazioni del nucleo, in linea con le richieste del Ministro e in funzione della redazione del rapporto annuale. Provvede altresì ad organizzare le attività di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107, con particolare riferimento ai compiti riferiti al «Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive» di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243. Organizza inoltre l'attività di cui all'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in collaborazione con la Direzione generale per le politiche previdenziali.

I componenti sono nominati fino a scadenza dell'organo, ai sensi del comma 1, dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 107. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata dell'organo, il nucleo presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della valutazione di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, circa la perdurante utilità dell'organismo e la conseguente eventuale proroga della sua durata, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

La proroga, ove concessa, non potrà in ogni caso eccedere i due anni. Ferma restando l'autonomia gestionale ed operativa dell'I.N.P.S. di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243, tutti i compiti già attribuiti alla commissione di verifica e monitoraggio per il casellario degli attivi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 4 febbraio 2005, sono trasferiti al nucleo di valutazione della spesa previdenziale, il quale sovrintende all'attuazione di quanto previsto dallo stesso decreto.

Il casellario centrale delle posizioni previdenziali attive e il casellario centrale dei trattamenti pensionistici forniscono al nucleo rapporti

periodici sullo stato di aggiornamento e correttezza dei dati, sulla attuazione delle disposizioni legislative che ne fissano il rispettivo funzionamento, sullo stato di avanzamento delle procedure di integrazione ed ogni altro dato e/o elemento richiesto dal nucleo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" (*G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009*).

Il decreto legislativo in oggetto, entrato in vigore il 15 novembre 2009, contiene sostanziali novità in materia di valutazione, di ordinamento del lavoro e di responsabilità dei pubblici dipendenti.

L'art. 69 del d.lgs. n. 150/2009, ha introdotto, nel corpo del d.lgs. n. 165/2001, l'art. 55 septies, il cui comma 5 dispone il controllo della sussistenza della malattia del dipendente anche in caso di assenza di un solo giorno.

La legge ha voluto prevedere un obbligo per le Amministrazioni di controllare la malattia del dipendente, ma ha tenuto conto anche della possibilità che si verifichino particolari situazioni, nelle quali tale adempimento non è automatico, ma legato alla specificità delle stesse; infatti, l'invio eventuale del controllo potrebbe costituire anche un ingiustificato aggravio di spesa (ad esempio quando si comunica che l'assenza per malattia è dovuta ad accertamenti specialistici, l'Amministrazione deve valutare l'effettiva validità del controllo).

Deve farsi anche presente che, ove quanto è già stato oggetto di visita fiscale di accertamento dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l'Amministrazione è tenuta a chiedere un'ulteriore visita fiscale per l'accertamento della nuova situazione dichiarata.

In caso di inadempimento colposo rispetto a tale dovere di vigilanza, la legge prevede la possibilità di comminare una sanzione al dirigente, consistente nella decurtazione della retribuzione di risultato, alla quale possono aggiungersi le sanzioni previste per il

mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare per omissioni del dirigente di cui all'art. 55 *sexsties*, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009, consistenti in sospensione dal servizio con privazione della retribuzione di un ammontare variabile a seconda della gravità del fatto e nella mancata attribuzione della retribuzione di risultato in proporzione alla durata della sospensione dal servizio.

- Decreto 2 settembre 2009 "Modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per colf e badanti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali relativi a periodi lavorativi antecedenti il trimestre sanato con il pagamento del contributo forfetario. (G.U. n. 255 del 2 novembre 2009).

Con il presente decreto i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno, di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o lavoratori extracomunitari per attività di assistenza o lavoro domestico, previa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), possono versare, nei termini prescrizionali, i contributi previdenziali ed i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui sopra in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili di eguale importo, maggiorate:

- a) fino a ventiquattro mesi degli interessi legali;
 - b) fino a trentasei mesi, degli interessi di dilazione a decorrere dal venticinquesimo mese.
- Decreto 16 ottobre 2009 "Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri

di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2008". (G.U. n. 270 del 19 novembre 2009).

Il presente decreto aumenta il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, a euro 1.519,08 annui, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

- Decreto 16 ottobre 2009 "Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2008". (G.U. n. 271 del 20 novembre 2009).

Con il decreto in oggetto il contributo a carico dello Stato è pari ad euro 7.081.051,23 a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il contributo fisso da parte dello Stato di cui all'art. 11 del decreto-legge 791/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge 54/1982, resta stabilito, per l'anno 2008, in euro 1.032.914,00.

- Decreto 19 novembre 2009, "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009. Valore definitivo anno 2008" (G.U. n. 280 del 1 dicembre 2009)

E' stata determinata la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2009 e il valore definitivo per il 2008.

Il decreto stabilisce il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2008 in misura pari a +3,2 dal 1° gennaio 2009, sulla base della variazione verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio-dicembre 2007 ed il periodo gennaio-dicembre 2008.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2009 è pari a +0,7% dal 1° gennaio 2010, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3834 del 22 dicembre 2009. Incidente ferroviario di Viareggio. Sospensioni contributive.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009, è stato dichiarato lo stato d'emergenza, in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio avvenuti in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3834 del 22 dicembre 2009, sono state fornite ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza.

L'art. 2, comma 2, dispone la sospensione dal 29 giugno 2009 al 1 luglio 2010 dei termini di prescrizione, di decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.

Fino al 1 luglio 2010 Equitalia sospenderà d'ufficio qualsiasi attività relativamente al recupero di contributi previdenziali ed assistenziali. Parimenti, anche l'azienda Poste Italiane sospenderà la notifica di atti emessi dall'Istituto.

Sono inoltre sospese tutte le emissioni di avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.

Tale sospensione opera "ope-legis" e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati, al contrario di quanto è richiesto per la sospensione dei contributi correnti.

L'OPCM in esame, all'art.2, comma 1, concede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il periodo interessato decorre dal 29 giugno 2009 al 1 luglio 2010.

Si precisa che la sospensione interessa i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, i liberi professionisti, i committenti e gli associanti in partecipazione tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili o comunque interdetti all'uso con ordinanza del Sindaco della città di Viareggio del 3 luglio 2009, come individuati dal Comune di Viareggio.

- Ordinanza numero 3837 del Presidente del consiglio dei ministri del 30 dicembre 2009 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009” (*G.U. n.6 del 09 gennaio 2010*)

L'Ordinanza ha disposto la proroga del termine di scadenza degli adempimenti e dei versamenti tributari favore delle popolazioni colpite dal terremoto. In particolare:

1) i soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa nei comuni indicati nel decreto n. 3 del 16 aprile 2009 e nel decreto n.11 del 17 luglio 2009 beneficiano della sospensione dal pagamento del tributo fino al 30 giugno 2010 incluso; 2) per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa in comuni della Provincia dell'Aquila non ricompresi nel punto 1) la sospensione è cessata al 30 novembre 2009. Per tali contribuenti, nel caso di acquisto di veicoli nuovi (o rientri da esenzione o rientri in possesso) nel periodo 1° dicembre 2009 – 21 dicembre 2009, il termine di scadenza della tassa è fissato al 31 dicembre 2009; per l'acquisto di veicoli nuovi (o rientri da esenzione o rientri in possesso) nel periodo 22 dicembre 2009 – 31 dicembre 2009, il termine per il pagamento è fissato al 31 gennaio 2010; 3) alla scadenza del 30 giugno 2010 la ripresa dei versamenti, per coloro che si sono avvalsi della sospensione, non è automatica, ma sarà disposta, sia per la prima sospensione sia per la proroga, da un apposito, successivo provvedimento statale che ne disciplinerà le modalità. Si precisa che, pur in presenza di proroga della sospensione, i pagamenti spontanei non sono inibiti e che, se effettuati, non sono rimborsabili. Analogamente i contribuenti, già

beneficiari della sospensione dal 6 aprile al 30 novembre 2009, che desiderino regolarizzare la propria posizione tributaria prima dell'emanazione del provvedimento che ne stabilisce le modalità, possono farlo senza applicazione di sanzioni ed interessi.

- Decreto 28 ottobre 2009 "Determinazione delle modalità di destinazione all'INPS del contributo forfetario" (G.U. 21 del 27 gennaio 2010)


Il decreto stabilisce all'art. 1 che i datori di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a versare, ai fini dell'ammissibilità della dichiarazione di emersione, il contributo forfetario, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, all'Istituto INPS, entro il 30 settembre 2009.

L'art. 2 disciplina la ripartizione delle somme affluite nelle seguenti misure:

- a) euro 253 destinati, in base alle aliquote previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni, alle gestioni previdenziali ed assicurative interessate per le posizioni contributive dei lavoratori interessati;
- b) euro 80 per assicurare la copertura delle spese necessarie per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al citato art. 1-ter della legge n. 102 del 2009, da imputare: per 80 euro all'INPS in caso di regolarizzazione di lavoratori italiani o cittadini di un Paese appartenente all'Unione europea; per 54 euro al Ministero dell'interno e per 26 euro al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in caso di regolarizzazione di lavoratori extracomunitari;
- c) euro 167 destinati a specifico versamento in entrata al bilancio dello Stato per il finanziamento di quota parte dei maggiori oneri


conseguenti all'operazione di regolarizzazione per il Servizio sanitario nazionale.

Il Direttore centrale
bilanci e servizi fiscali



31.05.2010

Il Direttore generale



PAGINA BIANCA